



TABELLA DI INDENNITA' AGRINNOVA CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA PER INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

Ai sensi della normativa vigente

PROCEDURE OBBLIGATORIA
(ai sensi del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28)

Scaglione n°	Valore della lite		Indennità base ai sensi del D.M. 180/2010	Indennità ridotta di 1/3 fino al sesto scaglione e della metà per i successivi ai sensi del D.M. 180/2010	Indennità aumentata del 25% in caso di successo della procedura ai sensi del D.M 180/2010
1		Fino a 1.000	65,00+IVA	43,34+IVA	54,17+IVA
2	Da 1.001	A 5.000	130,00+IVA	86,67+IVA	108,34+IVA
3	Da 5.000	A 10.000	240,00+IVA	160,00+IVA	200,00+IVA
4	Da 10.001	A 25.000	360,00+IVA	240,00+IVA	300,00+IVA
5	Da 25.001	A 50.000	600,00+IVA	400,00+IVA	500,00+IVA
6	Da 50.001	A 250.000	1.000,00+IVA	666,67+IVA	833,34+IVA
7	Da 250.00	A 500.000	2.000,00+IVA	1.000,00+IVA	1.250,00+IVA
8	Da 500,001	A 2.500.000	3.800,00+IVA	1.900,00+IVA	2.375,00+IVA
9	Da 2.500.001	A 5.000.000	5.200,00+IVA	2.600,00+IVA	3.250,00+IVA
10	Oltre 5.000.000		9.200,00+IVA	4.600,00+IVA	5750,00+IVA



TABELLA DI INDENNITA' AGRINNOVA CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA PER INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

Ai sensi della normativa vigente

PROCEDURE FACOLTATIVE
(ai sensi del d.lgs 4 marzo 2010 n. 28)

Scaglione n°	Valore della lite		Indennità base ai sensi del D.M. 180/2010	Indennità base Agrinnova Campania Società Cooperativa	Indennità aumentata del 20% in caso di particolare importanza, complessità, difficoltà dell'affare o in caso di formulazione della proposta ai sensi del D.M 180/2010	Indennità aumentata del 25% in caso di successo della procedura ai sensi del D.M 180/2010
1		Fino a 1.000	65,00+IVA	100,00+IVA	120,00+IVA	125,00 +IVA
2	Da 1.001	A 5.000	130,00+IVA	130,00+IVA	156,00+IVA	162,50 +IVA
3	Da 5.000	A 10.000	240,00+IVA	240,00+IVA	288,00+IVA	300,00 +IVA
4	Da 10.001	A 25.000	360,00+IVA	360,00+IVA	432,00+IVA	450,00 +IVA
5	Da 25.001	A 50.000	600,00+IVA	600,00+IVA	720,00+IVA	750,00 +IVA
6	Da 50.001	A 250.000	1.000,00+IVA	1.200,00+IVA	1.440,00+IVA	1.500,00 +IVA
7	Da 250.00	A 500.000	2.000,00+IVA	2.200,00+IVA	2.640,00+IVA	2.750,00 +IVA
8	Da 500,001	A 2.500.000	3.800,00+IVA	4.000,00+IVA	4.800,00+IVA	5.000,00 +IVA
9	Da 2.500.001	A 5.000.000	5.200,00+IVA	5.500,00+IVA	6.600,00+IVA	6.875,00 +IVA
10	Oltre 5.000.000		9.200,00+IVA	10.000,00+IVA	12.000,00+ IVA	12.500,00 +IVA



INDENNITA'

- Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.I. 180/2010, come modificato dal D.I. 145/2011, art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.
- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
- Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà.
- In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi dovuti prima del secondo incontro di mediazione in misura non inferiore al 50%. L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. Tutti gli importi possono essere ridotti previo accordo delle parti e AGRINNOVA CAMPANIA SOC. COOP. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle Tabelle delle indennità. Tutti gli importi sono al netto di IVA.

VIA DEI LONGOBARDI, 9- 82100 BENEVENTO
C.F. E P.IVA 01442780621
TEL. FAX 0824 335790

E-MAIL agrinnovacampaniasoccoop@cg.legalmail.it agrinnovacampania@tiscali.it



Art. 16 del DM 180/2010

(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a. può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b. deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c. deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo;
 - d. nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e. deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti



gli altri scaglioni, fermo restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione e in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per l'intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui l'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.



12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d, per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.